

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: **Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” - Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in merito alle scadenze per l’esecuzione della manutenzione e del controllo dell’efficienza energetica sugli impianti termici nel periodo transitorio legato all’ emergenza epidemiologica da Covid-19.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere, nonché l’attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19, i seguenti criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della medesima, in merito alle scadenze per l’esecuzione della manutenzione e del controllo dell’efficienza energetica sugli impianti termici e alla trasmissione della relativa documentazione a catasto nel periodo di stato di emergenza epidemiologica da Covid-19:
 - a. i responsabili d’impianto e i manutentori degli impianti termici che non abbiano rispettato le scadenze di cui all’articolo 4, commi 3 e 6 e all’articolo 5, comma 1 della legge



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

regionale 20 aprile 2015, n. 19 ricadenti nel periodo di stato di emergenza connesso al Covid19 e che non siano già stati assoggettati a ispezione, possono regolarizzare la propria posizione eseguendo le operazioni di cui agli stessi articoli entro 150 giorni dalla data di adozione della presente Delibera, senza l'applicazione di sanzioni o dell'ispezione a pagamento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, e successive proroghe;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.";
- Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici";

Motivazione

La legge regionale 20 aprile 2015 n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.

Ai sensi della l.r. 19/2015 gli impianti termici sono sottoposti a due tipi di controllo periodico:

- controllo manutentivo (la c.d. manutenzione ordinaria);
- controllo dell'efficienza energetica, anche detto controllo dei fumi, che risponde appunto a ragioni di efficienza energetica dell'impianto;

Il controllo manutentivo va effettuato secondo la cadenza stabilita dalla "Dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione" (in sigla, DFM), comunicata all'autorità competente per i controlli sugli impianti (cfr. art. 4, comma 1 della l.r. 19/2015).

Il controllo dell'efficienza energetica va effettuato secondo le cadenze minime previste dall'Allegato 3 della l.r. 19/2015. In particolare, l'allegato 3 stabilisce cadenze minime ed obbligatorie differenti a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto. Il controllo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'efficienza energetica va sempre e comunque effettuato in concomitanza con la manutenzione dell'impianto.

Va altresì considerato che, in base all'art. 4, comma 4 della l.r. 19/2015, per tutti gli impianti a gas tra 10 e 100 kW per i quali per la manutenzione periodica sia prevista (nella relativa DFM) una frequenza uguale o inferiore a due anni, a metà del periodo previsto per l'invio del RCEE con segno identificativo (ovvero ogni due anni, visto che per questi impianti la cadenza per l'invio del RCEE con "bollino" è quadriennale), il manutentore deve redigere una Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM).

All'effettuazione del controllo periodico dell'efficienza energetica e della manutenzione "di metà periodo", il manutentore è tenuto ad inviare all'autorità competente, tramite il CURMIT (catasto unico regionale telematico degli impianti termici), rispettivamente il RCEE con "bollino" e la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM), entro trenta giorni dal controllo dell'efficienza energetica / dalla manutenzione (cfr. art. 5, comma 1 e art. 4, comma 4 della l.r. 19/2015).

In caso di inadempienze nel controllo dell'efficienza energetica (ovvero, nell'invio all'autorità competente del Rapporto di Controllo dell' Efficienza Energetica (RCEE) munito di segno identificativo) il responsabile d'impianto è passibile di ispezione a pagamento secondo le tabelle stabilite dall'Allegato 6 alla l.r. 19/2015 (80 euro per caldaie "domestiche"), mentre per inadempienze nei controlli manutentivi (mancanza dell'ultima manutenzione secondo le scadenze stabilite dalla DFM, accertata mediante ispezione da parte dell'autorità competente) si è passibili di una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, come stabilito dall'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 192/2005, richiamato dall'art. 11 del d.p.r. 74/2013 e dall'art. 8, comma 16 della stessa l.r. 19/2015. Inoltre, ai sensi del comma 5 art. 8 del DPR 73/2013, il manutentore che non invia nei termini la documentazione richiesta è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 15 comma 6 del d.lgs 192/2005, di importo non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

Le associazioni di categoria e i vari soggetti esecutori hanno richiesto, nell'ambito delle periodiche convocazioni previste dall'art. 15 della l.r. 19/2015, e con successive note, depositate all'atti, all'Assessore e al sottoscritto ufficio di introdurre disposizioni adeguate ad ovviare alle conseguenze in capo ai responsabili d'impianto e alle ditte di manutenzione per ritardi nella manutenzione e nel controllo dell'efficienza energetica nel periodo di emergenza da pandemia da Covid-19 e nell'invio a catasto della relativa documentazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La pandemia da Covid-19 ha comportato, infatti, in vari casi l'impossibilità di fatto, per i responsabili d'impianto, di rispettare le scadenze per la manutenzione e per il controllo dell'efficienza energetica dettate dalla normativa, considerato che tali attività comportano l'ingresso e la permanenza prolungata dei tecnici nelle abitazioni e negli altri luoghi ove gli impianti si trovano, con conseguente aumento del rischio di trasmissione del virus e relativo pregiudizio della salute pubblica, e che in alcuni casi gli stessi responsabili d'impianto sono stati colpiti dalla malattia o costretti a quarantena o isolamento fiduciario.

Parallelamente, sempre a causa della pandemia in atto, alcuni manutentori si sono trovati nell'impossibilità di rispettare i tempi previsti dalla l.r. 19/2015 per gli adempimenti amministrativi a loro carico, conseguenti all'esecuzione della manutenzione e del controllo dell'efficienza energetica sugli impianti (trasmissione della documentazione prevista al catasto unico regionale degli impianti termici – CURMIT), poiché il personale della ditta è stato colpito dalla malattia o costretto a quarantena o isolamento fiduciario con conseguente impossibilità di lavorare.

La P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere ha quindi predisposto e trasmesso al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio ai sensi della DGR 100/2018, con ID n. 22598324 del 09/04/2021, una bozza di PdL di modifica della l.r. 19/2015 per introdurre nella l.r. 19/2015 di una norma che prevedesse che le inadempienze nelle scadenze delle manutenzioni e del controllo dell'efficienza energetica o nelle scadenze della trasmissione della documentazione a catasto, ricadenti nel periodo della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 non fossero soggette a sanzione, né al pagamento (rimborso del costo) dell'ispezione.

Il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, per le vie brevi, ha richiesto alla P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere di sottoporre alla concertazione prevista dall'art. 15 della l.r. 19/2015 la bozza di PdL già trasmessa al Servizio stesso e da questo alla P.F. Produzione Legislativa con proprio ID 22621260 del 12/04/2021.

A seguito della concertazione effettuata, la P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere ha quindi rimandato al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, con ID n. 23286998 del 21/06/2021, per il prosieguo dell'iter di adozione, la bozza di PdL emendata a seguito della concertazione effettuata.

Il Servizio Avvocatura regionale e attività normativa, in risposta al predetto ID n. 23286998 del 21/06/2021, con nota ID n. 23758568 del 05/08/2021 (pervenuta al sottoscritto ufficio in data 27/10/2021 a causa di una non corretta procedura di protocollazione), ha rappresentato che la



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PdL in questione era stata esaminata dallo stesso Servizio con l'ausilio del Comitato tecnico per la legislazione e che il Comitato raccomandava di accertare l'effettiva necessità di una modifica della l. r. 19/2015, considerato che le modifiche proposte consistono in modalità applicative della stessa; il medesimo Comitato suggeriva quindi di valutare previamente opzioni alternative allo strumento legislativo, quale l'adozione di un atto di Giunta regionale che detti criteri e indirizzi per la corretta applicazione della l.r. 19/2015, come peraltro previsto dall'art.18, comma 6 bis, della legge medesima.

Il comma 6-bis dell'art. 18 della L.R. 19/2015 stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto, sentiti i rappresentanti dei soggetti interessati di cui all'articolo 15, comma 1, detti criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della stessa legge.

Preso atto della raccomandazione espressa dal Servizio Avvocatura e attività normativa, si ritiene quindi di procedere, ai sensi dell'art. 18, comma 6-bis, alla formulazione, con il presente atto, di criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della l.r. 19/2015 in merito alle scadenze per l'esecuzione della manutenzione e del controllo dell'efficienza energetica sugli impianti termici e alla trasmissione della relativa documentazione a catasto, nel periodo transitorio legato all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali criteri ed indirizzi recepiscono i contenuti elaborati a seguito della concertazione effettuata ai sensi dell'art. 15 della l.r. 19/2015 per la formulazione della PdL già sottoposta alla P.F. Produzione legislativa.

Visto l'articolo 45, comma 2, della L.R. n. 18/2021 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale", secondo il quale: "Fino alla completa costituzione delle nuove strutture si continuano ad applicare le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate", il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio risulta struttura competente alla proposta del presente atto e la P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere risulta struttura competente al rilascio del parere di legittimità e regolarità tecnica.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale di approvare il presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il responsabile del procedimento
(*Katiuscia Grassi*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il dirigente
(*Massimo Sbriscia*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il dirigente del servizio
(*Nardo Goffi*)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

